



Il periodo di maternità obbligatoria che la legge prevede per le donne lavoratrici, per una **durata di 5 mesi** complessivi, vale per le donne che hanno rapporti di lavoro in corso al momento della maternità ma anche per chi vive **la maternità fuori dal rapporto di lavoro**. Queste lavoratrici possono richiedere **gratuitamente** l'accredito dei contributi figurativi, quantificabili in **22 settimane** per ogni figlio.

La richiesta può essere inoltrata anche in caso di **adozione**.

Le 22 settimane vengono computate sia ai fini dell'anzianità contributiva, sia ai fini del calcolo del montante pensionistico complessivo.

Unico requisito richiesto, l'aver accumulato all'atto della domanda di accredito **almeno 5 anni di contribuzione** versata in Italia.

La richiesta può essere inoltrata per il tramite dei **Patronati Inca Cgil**; l'unica documentazione necessaria è un estratto dell'atto di nascita del figlio e i documenti di identità suoi e della richiedente.

[RISCATTO PERIODO DI ASTENSIONE FACOLTATIVA](#)

In **aggiunta** all'accreditamento dei contributi per l'astensione obbligatoria, è possibile anche procedere al **riscatto del periodo di astensione facoltativa per maternità**, qualora la stessa sia avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro. Il riscatto può essere esercitato dalla madre o, in caso di figlio nato dopo il 18/12/1977, anche dal padre.

Resta la necessità di aver accumulato almeno 5 anni di contribuzione versata in Italia

In questo caso, tuttavia, l'operazione non è gratuita ma prevede un **costo a carico del richiedente**. Anche per questo consigliamo di rivolgersi ai nostri Patronati Inca Cgil per farsi effettuare un conteggio e valutare l'effettiva convenienza dell'operazione.